

A tutti gli appartenenti al Corpo

Alle società e imprese di appartenenza degli ausiliari della sosta

Oggetto: Ausiliari della sosta - Precisazioni ministeriali sull'art. 12-bis C.d.S. introdotto in sede di conversione del D.L. 76/2020.

Con l'introduzione dell'art. 12-bis è stata inserita nel C.d.S., con alcune modifiche, la disciplina dei c.d. ausiliari della sosta prima contenuta in normativa extra C.d.S.¹ Alcune direttive al riguardo sono state fornite con la circolare del Ministero dell'Interno del 22/10/2020 prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9.

Per garantire l'unità di trattazione si revoca la Determinazione operativa 6/2020/CDS e se ne trascrive il contenuto che risulti ancora in linea con la nuova normativa.

1. FIGURE DI AUSILIARI.

Illustriamo nella seguente tabella le tre figure di ausiliari che possono essere nominati con ordinanza del Sindaco:

Tipologia di ausiliari	Funzioni	Note esplicative
Dipendenti comunali o di società private e pubbliche, esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi	Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese.	Come precisato dalla citata circolare ministeriale, in base alla nuova normativa i dipendenti comunali nominati ausiliari possono accertare le violazioni riferite sosta dei veicoli su tutto il territorio comunale, ma limitatamente all'ambito delle aree oggetto della sosta regolamentata o a pagamento.
Dipendenti comunali o dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette all'attività di raccolta dei rifiuti urbani e pulizia delle strade	Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta strettamente connesse all'espletamento all'attività di raccolta dei rifiuti o di pulizia delle strade	A titolo esemplificativo, i soggetti in questione potranno accertare la violazione della sosta o della fermata di un veicolo davanti ad un cassonetto dei rifiuti urbani o della sosta o della fermata di un veicolo ove vietata da apposita segnaletica per la pulizia della strada.
Personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone	Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta negli ambiti oggetto di affidamento e in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie riservate e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea	

2. REQUISITI, NOMINA E QUALIFICA DEGLI AUSILIARI.

Le figure sopra indicate, per essere designate nelle suddette funzioni:

- non devono avere pendenze o precedenti penali;
- devono avere seguito e superato un'adeguata formazione.

Accertata l'esistenza dei predetti requisiti il personale viene nominativamente designato con provvedimento del Sindaco e, durante lo svolgimento delle proprie mansioni riveste la **qualifica di pubblico ufficiale**.

3. CORSI DI FORMAZIONE E PERIODO TRANSITORIO.

¹ *L'art. 49, c.5-ter) del D.L. 76/2020 come convertito con modifiche dalla L. 120/2020 ha introdotto l'art. 12-bis del C.d.S., in materia di poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni sulla sosta e fermata dei veicoli da parte dei cosiddetti ausiliari della sosta. La disciplina di tali ausiliari era precedentemente contenuta nell'art. 17, c.132 e 133, della L. 15/05/1997 n. 127, e nell'art. 68 della L. 23/12/1999, n. 488, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nel nuovo art. 12-bis C.d.S. La citata precedente normativa è stata conseguentemente abrogata dall'art. 49, cc. 5-duodecies) e 5-terdecies) del citato D.L. 76/2020*

Il Ministero dell'Interno con la citata circolare ha chiarito che in ragione delle particolari funzioni che tali soggetti sono chiamati a esercitare nel contesto della loro attività lavorativa e della qualifica che di conseguenza assumono, possa essere ritenuta adeguata la frequentazione di un corso teorico-pratico di formazione, della durata di almeno due mesi, tenuto da docenti esperti della materia. La formazione deve avere l'obiettivo di far raggiungere un'adeguata conoscenza delle principali norme sulla circolazione stradale, con particolare riferimento alle disposizioni del C.d.S. relative alla sosta e fermata dei veicoli e al procedimento sanzionatorio di cui al titolo VI. Ogni Comune potrà disciplinare le modalità di svolgimento del corso di formazione.

In considerazione delle medesime ragioni di continuità con il precedente regime, il Ministero ha altresì affermato che debba essere riconosciuta validità alla formazione ottenuta nel periodo di vigenza della precedente norma. Pertanto, coloro che risultano già formati potranno esercitare le funzioni loro attribuite, senza soluzione di continuità, previo conferimento delle funzioni attraverso il rinnovo della designazione del Sindaco ai sensi del nuovo art. 12-bis C.d.S..

Parimenti, alle medesime condizioni, deve essere riconosciuta secondo il Ministero la possibilità di continuare ad esercitare le medesime funzioni a coloro che erano già stati designati con provvedimento formale dal Sindaco e, seppur privi di adeguata formazione, hanno svolto attività di accertamento di violazioni in materia di sosta e di fermata.

4. POTERI DEGLI AUSILIARI.

Ai sensi dell'art. 12-bis C.d.S. ai soggetti in argomento è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 C.d.S., di redazione del relativo verbale nonché di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 C.d.S., limitatamente agli ambiti in cui hanno facoltà di procedere.

Per quanto riguarda l'attività di rimozione dei veicoli occorre sottolineare che la nuova norma, rimandando genericamente all'art. 159 C.d.S., conferisce la possibilità di procedere alla rimozione dei veicoli in tutti i casi in cui tale sanzione accessoria consegua all'accertamento delle violazioni di competenza.

Il comma 4 dell'art. 12-bis C.d.S. prevede, inoltre, la possibilità di accertare le violazioni in materia di sosta e fermata anche nelle zone limitrofe a quelle in cui hanno competenza tali soggetti. Tale facoltà è prevista per tutti i soggetti richiamati nell'art. 12-bis e deve riferirsi alla sosta o alla fermata di veicoli che impediscano o creino intralcio all'attività che i soggetti in questione sono chiamati a svolgere. A titolo meramente esemplificativo, il Ministero ha fatto riferimento all'ipotesi del veicolo lasciato in sosta nelle immediate vicinanze di un cassonetto dei rifiuti, ma non davanti allo stesso, in modo da creare intralcio all'attività di svuotamento da parte dei veicoli adibiti a tale uso, oppure lasciato in sosta in modo tale da impedire l'accesso alle strade o corsie riservate, oppure lasciato in sosta in corrispondenza della zona riservata alla sosta a pagamento o al parcheggio in modo da impedirne l'accesso, ecc.

Nelle condizioni sopra descritte, nelle zone limitrofe a quelle di competenza è consentita anche l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Il Ministero ha chiarito che, per effetto dell'introduzione delle norme in esame all'interno del Codice della Strada, gli ausiliari della sosta, nell'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione sosta e fermata dei veicoli, devono conformarsi alle regole generali del Codice della Strada stesso, tra cui, ad esempio, l'obbligo della contestazione immediata, la disciplina del procedimento sanzionatorio ecc.

Infine, l'art. 12-bis, comma 6, C.d.S., consente l'utilizzo di tecnologia digitale o strumenti elettronici e fotografici per l'accertamento delle violazioni da parte dei soggetti in argomento. La facoltà non consente, tuttavia, di derogare al principio della contestazione immediata che deve continuare a governare l'attività di tali soggetti. Pertanto, non è consentito il rilevamento a distanza della violazione, ma l'utilizzo di tali strumenti, che non devono essere omologati o approvati, deve rimanere circoscritto alla mera documentazione dell'illecito riscontrato quale agevolazione dell'attività di accertamento. Il Ministero ha precisato, a titolo esemplificativo, che l'"ausiliario della sosta", che abbia preventivamente verificato l'assenza del trasgressore, potrà documentare la sosta irregolare di diversi veicoli contemporaneamente attraverso la registrazione con una videocamera, al fine di procedere in tempi successivi alla verbalizzazione.

4.1. USO DI SEGNALI DISTINTIVI E POTERE DI CONTESTAZIONE.

Gli ausiliari in commento non hanno tutte le funzioni di polizia stradale previste dall'art. 12 del Codice della Strada, ma soltanto funzioni di prevenzione e accertamento nelle materie sopra specificate. Ne consegue che non possono utilizzare né il segnale distintivo previsto dall'art 12 c.5 del Codice, c.d. paletta (che serve per intimare l'alt ai veicoli in movimento o per le segnalazioni manuali dirette alla regolazione del traffico in situazioni di emergenza da parte degli organi di polizia stradale), né il fischiotto, (di cui all'art. 182 del Regolamento, utilizzato anch'esso soltanto dagli organi di polizia stradale in specifiche situazioni, quali intimare l'alt o arrestare la circolazione).

Quanto appena evidenziato limita di fatto il potere di contestazione immediata conferito agli ausiliari dal nuovo art. 12-bis C.d.S.

Ai sensi dell'art. 192 c.1 C.d.S., infatti, i conducenti sono obbligati a fermarsi all'alt intimato soltanto da funzionari, ufficiali ed agenti di polizia stradale in divisa uniforme o muniti di paletta distintiva ed inoltre, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, ad esibire soltanto ad essi patente, carta di circolazione e ogni altro documento del caso.

Ne consegue pertanto che gli ausiliari, pur titolari del potere di contestazione immediata, non possono di fatto impedire che il trasgressore si allontani dal luogo dell'infrazione, evitando di esibire i documenti di guida benché da

loro richiesto. Resta comunque inteso che, qualora il trasgressore esibisca i documenti, anche detto personale deve procedere alla contestazione immediata del verbale di accertamento della violazione.

5. RIDUZIONE DEL 30% DELLA SANZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ENTRO 5 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O DALLA NOTIFICAZIONE.

Si precisa che, dal 21/08/2013 le sanzioni del C.d.S. ammesse al pagamento al minimo edittale (PME) sono ridotte del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La riduzione del 30% non opera mai per le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca o della sospensione della patente.

Sui verbali di accertamento a targa, cosiddetti preavvisi di accertamento (simbolo "T") nello spazio destinato alla somma deve essere indicato l'importo ridotto del 30%.

Nei verbali di contestazione (simbolo "C"), se è ammessa la riduzione del 30%, negli appositi spazi devono essere indicati l'importo ridotto del 30 % rispetto al minimo edittale per pagamenti entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione, e nel rigo seguente, l'importo al minimo edittale per pagamenti dal 6° al 60° giorno.

6. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER GLI AUSILIARI DELLA SOSTA CHE OPERANO NEGLI SPAZI A PAGAMENTO, DIPENDENTI COMUNALI O DELLA SOCIETA' SERVIZI ALLA STRADA.

6.1 SANZIONI APPLICABILI NEGLI SPAZI DI SOSTA A ROTAZIONE E NEGLI SPAZI DI SOSTA PROMISCUA.

A seguito degli sviluppi di giurisprudenza e prassi le sanzioni applicabili negli **spazi di sosta a rotazione e negli spazi di sosta promiscua** sono le seguenti:

- a) **poiché detti spazi sono riservati a veicoli a 3 o 4 ruote, i ciclomotori a 2 ruote e motocicli in sosta in tali spazi** sono sanzionati per sosta in spazi riservati ad altra categoria di veicoli: **articolo 7 c. 14, codifica 000735**. In caso di protrazione della sosta, la sanzione sarà nuovamente applicabile dopo 24 ore;
- b) **i veicoli a 3 o 4 ruote che sostano senza aver effettuato il pagamento,** sono sanzionati ai sensi dell'art.157 c. 6, 8, codifica **015739** o, **per gli spazi a rotazione,** codifica **015740**. In caso di protrazione della sosta, la sanzione sarà nuovamente applicabile dopo 24 ore;
- c) **i veicoli a 3 o 4 ruote che sostano oltre il tempo di avvenuto pagamento,** sono sanzionati ai sensi dell'art.7, c.15, secondo periodo, codifica **000791** o, **per gli spazi a rotazione,** codifica **000792**. La Corte Costituzionale (sentenza 111/2018) ha chiarito che la sanzione è ripetuta se la sosta si protrae oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta regolamentata: pertanto, poiché in base al Disciplinare ZCS il periodo di sosta regolamentata a pagamento è giornaliero e valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in detti spazi tale sanzione resterà unica fino alle 20,00; dalle 20,00 alle ore 8.00 del giorno successivo la sosta sarà libera; la sanzione sarà applicabile una seconda volta se la sosta si protrarrà oltre le ore 8.00 del giorno successivo. Sono fatte salve regolamentazioni diverse disposte con specifico provvedimento dirigenziale.

6.2 PRONTUARIO AUSILIARI DELLA SOSTA CHE OPERANO NEGLI SPAZI A PAGAMENTO, DIPENDENTI COMUNALI O DELLA SOCIETA' SERVIZI ALLA STRADA

Si riportano di seguito le sole codifiche utilizzabili, nei soli parcheggi a pagamento e nelle aree immediatamente limitrofe, indicando per ciascuna di esse l'importo del minimo edittale (PME); per ciascuno di detti importi, la somma ridotta del 30% è riportata in apposita tabella finale.

TABELLA CAUSALI MANCATA CONTESTAZIONE

1	Assenza del trasgressore e del proprietario
18	Il trasgressore respinge la contestazione immediata della violazione
27	Assenza del trasgressore e del proprietario, rimozione non applicata al momento causa impossibilità di intervento della Polizia Municipale
28	Assenza del trasgressore e del proprietario, rimozione non applicata al momento causa l'impossibilità di richiedere l'intervento della Polizia Municipale
29	Il trasgressore rifiuta di esibire i documenti di circolazione e di guida

PRONTUARIO

Codice	Descrizione	PME	V	Sanzione accessoria
000735	Sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli. (art. 7 c. 1	42,00	T	

	lett.a),14)			
000791	Sostava in zona regolamentata a pagamento superando il periodo consentito. (art. 7 c.15) <i>NOTA: utilizzare questa codifica in spazi diversi da quelli c.d. a rotazione, quando la sosta si protrae oltre il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento; ove si tratti di spazi di sosta c.d. a rotazione usare la codifica 000792. L'omesso pagamento è sanzionato invece ai sensi dell'art. 157 c. 6 e 8 (codifiche 015739 e 015740)</i>	26,00	T	
000792	Sostava in zona regolamentata a pagamento, c.d. a rotazione, superando il periodo consentito. (art. 7 c.15)	26,00	T	
015724	Lasciava in sosta il veicolo collocandolo in modo difforme da quello prescritto dalla segnaletica appositamente predisposta.(art.157 c.5, 8)	42,00	T	
015739	In spazio di sosta a pagamento, sostava senza porre in funzione il previsto dispositivo di controllo della durata della sosta.(art.157 c.6, 8) <i>NOTA: utilizzare questa codifica in spazi a pagamento diversi da quelli c.d. a rotazione, quando non sia stato effettuato il pagamento mediante i sistemi previsti (ad es. parcometro, gratta e sosta, autoparchimetro individuale, applicazione per smartphone ecc.).Negli spazi c.d. a rotazione il mancato pagamento è sanzionato con la codifica 015740. Il pagamento insufficiente è sanzionato invece ai sensi dell'art. 7 c. 15 C.d.S (codifiche 000791 e 000792)</i>	42,00	T	
015740	In spazio di sosta a pagamento, c.d. a rotazione, sostava senza porre in funzione il previsto dispositivo di controllo della durata della sosta. (art. 157 c. 6, 8)	42,00	T	
Nota per art. 158				
La sanzione per le seguenti violazioni è di euro 25,00 per i ciclomotori a due ruote e i motoveicoli a due ruote e di euro 42,00 per i restanti veicoli. Si utilizzeranno le stesse codifiche, specificando nel verbale il tipo di veicolo sanzionato e inserendo l'importo per esso previsto: in particolare, nei verbali di accertamento a targa cosiddetti preavvisi di accertamento, in caso di accertamento delle seguenti violazioni a carico di ciclomotori o motoveicoli, il verbalizzante deve sempre provvedere a barrare le rispettive caselle e, solo nel caso di ciclomotori o motoveicoli a 3/4 ruote, a barrare <u>anche</u> la ulteriore casella appositamente predisposta per questa tipologia di veicoli; negli accertamenti fatti con gli smartphone o simili si avrà cura di indicare il veicolo appropriato secondo le modalità appositamente previste per il funzionamento di tale apparecchi.				
015868	Sostava in modo da impedire di accedere ad altro veicolo regolarmente in sosta. (art. 158 c. 2 lett.b), 6)	42,00 o 25,00	T	Rimozione/Blocco
015869	Sostava in modo da impedire lo spostamento di altro veicolo in sosta. (art. 158 c. 2 lett. b), 6)	42,00 o 25,00	T	Rimozione/Blocco
015870	Sostava in seconda fila. (art. 158 c. 2 lett.c), 6)	42,00 o 25,00	T	Rimozione/Blocco

IMPORTI RIDOTTI 30%

Minimo Edittale (PME)	Minimo edittale ridotto del 30%
25,00	17,50
26,00	18,20
42,00	29,40

Il Comandante
(Dott. Giacomo Tinella)